



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 102

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15-9-2026 è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto di cui **si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

Articolo 8 (Coordinamento con le Autorità settoriali di vigilanza del mercato)

L'articolo 8 reca misure di coordinamento tra l'ACN e le Autorità nazionali settoriali sulla vigilanza dei prodotti disciplinati sia dal regolamento IA sia dalla normativa unionale di armonizzazione e prevede forme di accordo tra le diverse autorità e un meccanismo di risoluzione dei conflitti di competenza.

In particolare, il comma 1 prevede che l'Agenzia per cybersicurezza nazionale - ACN, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi, garantisce il coordinamento e la collaborazione con le pertinenti autorità settoriali di vigilanza del mercato responsabili dell'esecuzione della normativa di armonizzazione dei prodotti dell'Unione europea.

Le autorità settoriali di vigilanza del mercato sono le amministrazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 157 del 2022, designate da ciascuno Stato membro quali autorità responsabili dell'esecuzione alla normativa di armonizzazione dell'Unione europea elencata nell'allegato I del regolamento IA che reca venti atti normativi unionali che vanno dalle macchine, alla sicurezza dei giocattoli, **ai dispositivi medici**, agli aeromobili (articolo 1, comma 2, lettera c), del provvedimento in esame).

Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento IA, per i sistemi di IA ad alto

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

rischio collegati a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nel citato allegato I, sezione A, del regolamento IA, l'autorità di vigilanza del mercato è l'autorità responsabile delle attività di vigilanza del mercato designata a norma degli atti giuridici indicati nell'allegato (primo comma).

Il decreto legislativo n. 157 del 2022 (recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione europea) individua tra le autorità settoriali di vigilanza del mercato il Ministero della salute.

Articolo 39 (Sistemi di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e valorizzazione del capitale umano)

L'articolo 39 definisce le attività del Ministro per la pubblica amministrazione ai fini dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore della pubblica amministrazione, diretto tra l'altro al reclutamento e alla formazione del personale, anche attraverso l'utilizzo della Scuola nazionale dell'Amministrazione e la collaborazione di università, enti di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

In particolare, per la suddetta finalità, il Ministro per la pubblica amministrazione (comma 1):

- indirizza e coordina le politiche di reclutamento, di formazione di base, di formazione continua, di riqualificazione professionale e di alta formazione dei dipendenti pubblici;
- adotta le misure volte a sostenere l'introduzione, l'utilizzo e la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale, favorendo l'innovazione organizzativa e gestionale delle amministrazioni pubbliche, la semplificazione amministrativa e la accelerazione dei procedimenti.

A tal fine si prevede che il Ministro per la pubblica amministrazione si avvale della Scuola nazionale dell'Amministrazione, nonché della collaborazione, previa convenzione, di università, enti di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (comma 2).

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'IA nella PA, si ricorda che il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2024-2026 – che fissa gli obiettivi e individua i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle PA (art. 14-*bis* del D.Lgs. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale CAD) – detta i principi generali per il suo utilizzo e prevede l'adozione da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale delle Linee Guida per lo sviluppo di sistemi di Intelligenza Artificiale nella pubblica amministrazione e delle Linee Guida per il procurement di IA nella Pubblica Amministrazione, adottate con la Determinazione n.43/2026 e sulle quali è stata aperta una consultazione pubblica



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

terminata l'11 aprile 2026. Dal 18 febbraio al 20 marzo 2025 si è svolta la consultazione pubblica delle Linee Guida per l'adozione dell'Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione, adottate con la Determinazione n.17/2025, il cui iter di adozione è in corso.

Articolo 40 (Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale)

L'articolo 40 dello schema reca norme di tutela del lavoratore relative ai processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale. Il comma 1 esclude che le decisioni relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto di lavoro, ivi compresi i provvedimenti disciplinari, siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, basato su sistemi di intelligenza artificiale, **e richiede che la decisione definitiva sia riservata dal datore di lavoro a una persona fisica, la quale deve esercitare un potere effettivo e autonomo. Il comma 4 stabilisce che il licenziamento intimato in violazione delle suddette prescrizioni è nullo.** Il comma 2 richiama, riguardo all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, il rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore e il principio di non discriminazione. Il comma 3 conferma l'obbligo del datore di lavoro di informare in via preventiva il lavoratore dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e prevede il diritto del lavoratore di ottenere, su richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell'indicazione dell'eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati.

Articolo 41 (Formazione in materia di IA delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM)

L'articolo 41 prevede, al comma 1, che le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM possono mettere a disposizione professori, ricercatori e tecnologi, sulla base di appositi accordi, per attività di alfabetizzazione, formazione e divulgazione sull'intelligenza artificiale (IA).

Il comma 2 dispone che la formazione sull'uso sicuro e responsabile dell'IA rivolta ai professionisti può essere organizzata anche da ordini professionali e associazioni di categoria.

Il comma 3 precisa che si tiene conto della partecipazione di professori, ricercatori e tecnologi a queste attività nell'ambito della valutazione della loro carriera scientifica.

Articolo 42 (Integrazione di attività formative nei corsi dell'istruzione superiore e negli ITS Academy)



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

L'articolo 42 disciplina l'integrazione nei percorsi universitari, nelle istituzioni AFAM e negli istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*) di attività formative in materia di intelligenza artificiale.

Il comma 1 prevede l'obbligo per università e istituzioni AFAM di promuovere attività formative sull'intelligenza artificiale, volte a comprenderne il funzionamento tecnico, usarla in modo sicuro e consapevole e interpretarne correttamente i risultati.

Il comma 2 stabilisce che la formazione sull'IA debba coprire gli aspetti tecnici, giuridici, funzionali, etici e relativi ai diritti fondamentali, differenziando l'integrazione dei contenuti in base alle caratteristiche del corso di studio.

Il comma 3 definisce quali sono i contenuti minimi delle predette attività formative e il comma 4 indica le modalità attraverso le quali la formazione potrebbe essere erogata. Il comma 5 affida al MUR il monitoraggio annuale dell'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti, e il comma 6 demanda a un decreto ministeriale, sentita l'ANVUR, la definizione degli indicatori di monitoraggio, delle modalità operative, dei criteri di valorizzazione nelle politiche di incentivazione e delle forme di partecipazione ai gruppi di lavoro europei. Il comma 7 dispone che gli ITS Academy, con particolare riferimento a quelli afferenti all'Area tecnologica, promuovono percorsi formativi per sviluppare competenze nell'uso consapevole, responsabile e sicuro dell'intelligenza artificiale.

Articolo 43 (Valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca e dagli ITS Academy)

L'articolo 43 introduce disposizioni per la valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca e dagli *ITS Academy*. Il comma 1 autorizza università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM a stipulare convenzioni con organismi di ricerca privati e imprese in materia di intelligenza artificiale, per usare infrastrutture e competenze nello svolgimento di attività comuni di ricerca e sperimentazione tecnologica.

Il comma 2 consente agli stessi soggetti di stipulare accordi con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, per promuovere e supportare spazi di sperimentazione normativa e altre attività di interesse comune, anche con il mondo produttivo.

Il comma 3 autorizza l'assegnazione temporanea di personale presso le Autorità nazionali per l'IA, per attività di supporto agli spazi di sperimentazione normativa e i commi 4 e 5 dettano una specifica disciplina per regolare periodo di assegnazione.

Il comma 6 prevede la stipula da parte delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca di convenzioni con imprese per lo sviluppo e il finanziamento di



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

dottorati in materia di IA e favorire la creazione di *spin-off* universitari e *start-up*.

Il comma 7 promuove la collaborazione degli *ITS Academy* con università, enti di ricerca, istituzioni AFAM e Autorità nazionali in materia di intelligenza artificiale, demandando al Comitato nazionale *ITS Academy* la definizione dei relativi criteri e modalità.

I commi 8 e 9 demandano a un decreto ministeriale l'individuazione dei centri di riferimento per la sperimentazione normativa in materia di IA e la definizione delle modalità di collaborazione con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale.

Infine, il comma 10 stabilisce che accordi e convenzioni con le Autorità definiscano programmi, impegni, obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti.

Articolo 45 (Formazione in materia di intelligenza artificiale per le professioni)

L'articolo 45 introduce, nell'ambito della formazione professionale, specifici percorsi di alfabetizzazione e formazione sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale (IA), rivolti sia ai professionisti iscritti ad ordini e collegi, sia, in determinati casi, ai professionisti appartenenti alle professioni non organizzate in ordini o collegi. La disposizione individua, inoltre, i contenuti minimi dei percorsi formativi, disciplina le modalità di adeguamento dei regolamenti professionali e reca una specifica previsione per le professioni sanitarie.

L'articolo 45, comma 1, dello schema di decreto legislativo stabilisce un obbligo fondamentale per gli ordini professionali, i quali sono tenuti a integrare nei propri percorsi di formazione professionale iniziale e di formazione continua specifici programmi di alfabetizzazione e addestramento all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Questa disposizione non si limita a una semplice indicazione programmatica, ma impone una trasformazione strutturale del bagaglio di competenze dei professionisti iscritti ad albi, rendendo la conoscenza tecnologica una parte integrante del loro percorso di aggiornamento obbligatorio.

Il comma 1 dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 23 settembre 2025, n. 132 (cosiddetta "Legge IA"), che all'articolo 24, comma 2, lettera f), prevedeva esplicitamente l'introduzione di percorsi formativi per professionisti e operatori di settore sull'uso dell'intelligenza artificiale. La norma si pone inoltre in costante dialogo con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), il quale all'articolo 4 introduce il concetto di alfabetizzazione in materia di IA (AI literacy) come misura necessaria per garantire che chiunque si occupi del funzionamento o dell'utilizzo di tali sistemi possieda una consapevolezza tecnica e critica adeguata.

In termini di finalità, l'intervento legislativo mira a garantire che l'integrazione di



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

questi strumenti nelle professioni intellettuali avvenga nel rispetto della prospettiva antropocentrica definita dall'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 132 del 2025, la quale stabilisce che l'IA debba sempre essere utilizzata in modo corretto, trasparente e responsabile, ponendo l'essere umano al centro dello sviluppo tecnologico.

Tale formazione obbligatoria diventa dunque lo strumento primario per prevenire fenomeni di responsabilità derivanti da un uso non diligente o improvvido della tecnologia, come le cosiddette allucinazioni algoritmiche, assicurando che il **professionista mantenga sempre il controllo e la supervisione umana sul risultato finale della prestazione.**

Il comma 2 dell'articolo 45 del suddetto decreto legislativo specifica gli elementi contenutistici e didattici che devono necessariamente caratterizzare i percorsi di alfabetizzazione e formazione professionale sull'intelligenza artificiale (IA) introdotti dal comma precedente.

La norma delinea un programma formativo articolato su tre pilastri fondamentali, volti a garantire che il professionista non solo apprenda l'uso tecnico dello strumento, ma ne comprenda anche le implicazioni legali ed etiche all'interno del proprio specifico settore di riferimento.

Il primo pilastro riguarda i profili tecnici, imponendo che la formazione copra il funzionamento dei sistemi di IA, con particolare attenzione alle tecniche di interrogazione e istruzione (comunemente note come *prompt engineering*), fondamentali per ottenere risultati accurati. Oltre alle potenzialità, il percorso formativo deve esplicitare chiaramente i limiti di tali tecnologie, assicurando che il professionista sia consapevole dei margini di errore e delle possibili criticità operative legate all'impiego di specifici algoritmi nel proprio ambito lavorativo (**lett. a).**

In secondo luogo, la disposizione stabilisce **l'obbligo di approfondire i profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale**. Il riferimento normativo centrale in questo ambito è il Regolamento (UE) 2024/1689 (noto come *AI Act*), approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 13 giugno 2024, che rappresenta la cornice regolatoria armonizzata a livello comunitario. La formazione deve dunque aggiornare i professionisti sia su questo regolamento europeo sia sulle correlate disposizioni nazionali di attuazione, garantendo la piena conformità legale delle attività professionali assistite dall'IA (**lett. b).**

Infine, il terzo pilastro si focalizza sui profili deontologici, trattando in modo discorsivo le responsabilità che il professionista assume quando decide di avvalersi di sistemi algoritmici.

Questo include la definizione degli obblighi informativi verso il paziente, un



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

aspetto cruciale per mantenere il rapporto fiduciario, e il rispetto assoluto del principio antropocentrico. Tale principio è esplicitamente richiamato dal già richiamato articolo 1, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132, che stabilisce che lo sviluppo e l'applicazione dell'IA devono essere sempre orientati alla tutela della dignità umana e alla garanzia che l'essere umano mantenga il controllo e la decisione finale sulla prestazione professionale (lett. c).

Il comma 3 dell'articolo 45 definisce i criteri quantitativi e le modalità attuative dei percorsi formativi sull'intelligenza artificiale per i professionisti, stabilendo che tali corsi debbano prevedere un monte ore minimo per ogni periodo di valutazione della formazione continua, in linea con quanto già previsto dalle specifiche disposizioni di settore per ciascuna categoria professionale. Questa norma garantisce che l'alfabetizzazione tecnologica non sia lasciata alla discrezionalità dei singoli, ma diventi un obbligo misurabile e integrato nei sistemi di crediti formativi esistenti. Il legislatore specifica, inoltre, che i contenuti dettagliati, le metodologie di erogazione e la periodicità di questi aggiornamenti devono essere stabiliti seguendo le procedure descritte nel comma 5 dello stesso articolo, mantenendo però l'obbligo tassativo di rispettare i requisiti minimi di competenza tecnica, giuridica e deontologica delineati nei primi due commi della disposizione.

Il comma 5 stabilisce compiti specifici per le forme aggregative delle associazioni: in particolare, queste realtà sono tenute a rendere facilmente conoscibili i percorsi formativi proposti e, aspetto fondamentale, le modalità di accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti.

Il comma 6 dell'articolo 45 introduce una disciplina speciale per le professioni sanitarie, stabilendo che l'integrazione dei percorsi formativi sull'intelligenza artificiale (IA) debba avvenire all'interno del sistema dell'educazione continua in medicina (ECM). A differenza di altre categorie professionali, per le quali l'adeguamento dei programmi è rimesso direttamente ai rispettivi consigli nazionali o organismi di regolazione, per l'ambito sanitario la norma prevede che l'inclusione di tali percorsi sia disposta attraverso un accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale accordo deve essere adottato entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto e ha il compito di definire le modalità con cui i



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

professionisti della salute acquisiranno le competenze necessarie per utilizzare i sistemi algoritmici in modo sicuro e responsabile.

Il comma 6 opera un rinvio interno ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 45, imponendo che l'accordo in Conferenza Stato-Regioni garantisca il rispetto di precisi requisiti minimi di contenuto e di durata.

Il comma si coordina inoltre con quanto previsto dall'articolo 47 dello schema, il quale dettaglia ulteriormente il ruolo della Commissione nazionale per la formazione continua nel definire la quota specifica di crediti ECM triennali da destinare a questa materia, e dell'AGENAS per quanto concerne la formazione manageriale in sanità. In questo quadro, il comma 6 dell'articolo 45 funge da cerniera procedurale, assicurando che l'alfabetizzazione in materia di IA, richiesta anche dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2024/1689, venga declinata tenendo conto delle specificità del settore sanitario e delle competenze regionali in materia di salute.

Il riferimento alle professioni sanitarie riguarda le professioni assoggettate al sistema di educazione continua in medicina (ECM), (tra cui medici chirurghi e odontoiatri), disciplinato dagli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dalla normativa di settore relativa alle singole professioni sanitarie.

Articolo 46 (Norme in materia di equo compenso)

L'articolo 46 dello schema di decreto legislativo disciplina l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla determinazione dei compensi professionali.

Il comma 1 stabilisce che l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale da parte di un professionista può dare luogo a una modulazione dell'equo compenso, ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49. Tale variazione deve basarsi su parametri specifici che tengano conto della classificazione di rischio del sistema tecnologico utilizzato, seguendo i criteri definiti dal Regolamento (UE) 2024/1689.

La legge 21 aprile 2023, n. 49 reca una disciplina organica volta a garantire la dignità e la proporzionalità della remunerazione dei professionisti intellettuali, definendo l'equo compenso come un corrispettivo necessariamente proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche specifiche della prestazione professionale. La normativa stabilisce un legame inscindibile tra l'equità del compenso e la conformità ai parametri ministeriali di riferimento, individuati per le altre professioni ordinistiche dai ministeri vigilanti.

L'ambito di applicazione della legge è circoscritto ai rapporti professionali regolati da convenzioni in cui il committente è rappresentato da soggetti dotati di un forte potere contrattuale, come le imprese bancarie e assicurative, le loro controllate e



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

mandatarie, nonché le grandi imprese che superano determinati requisiti dimensionali legati al numero di dipendenti e al fatturato. La tutela viene estesa anche alle prestazioni rese in favore della Pubblica Amministrazione e delle società a partecipazione pubblica, mentre restano esclusi specifici ambiti come le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione. Un elemento cardine della riforma è la presunzione legale secondo cui gli accordi vincolanti per il professionista si considerano unilateralmente predisposti dalle imprese contraenti, salva prova contraria, gravando così su queste ultime l'onere della correttezza negoziale.

Il meccanismo di protezione si fonda sulla nullità delle clausole che prevedono un compenso inferiore ai minimi tabellari o che attribuiscono al cliente vantaggi sproporzionati, come la facoltà di modifica unilaterale del contratto, l'imposizione di prestazioni aggiuntive gratuite o la pattuizione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni. Tale nullità, definita "di protezione", opera esclusivamente a vantaggio del professionista e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, senza inficiare la validità dell'intero contratto. In caso di accertata violazione, il professionista ha il diritto di adire l'autorità giudiziaria per ottenere la rideterminazione del compenso e un eventuale indennizzo fino al doppio della differenza dovuta, ferma restando la possibilità per gli ordini di rilasciare pareri di congruità con efficacia di titolo esecutivo qualora non opposti entro quaranta giorni.

Il regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) introduce una disciplina armonizzata dell'intelligenza artificiale nell'Unione europea fondata su un approccio basato sul rischio, che distingue tra pratiche vietate, sistemi ad alto rischio, sistemi soggetti a obblighi di trasparenza e sistemi a rischio limitato o minimo. Il regolamento disciplina gli obblighi dei diversi operatori della filiera dell'IA, prevede requisiti specifici per i sistemi ad alto rischio e per i modelli di IA per finalità generali e istituisce meccanismi di vigilanza, controllo e promozione dell'innovazione.

Il comma 2 stabilisce un preciso cronoprogramma per l'adeguamento economico delle prestazioni professionali all'era dell'intelligenza artificiale (IA), fissando il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della norma per l'integrazione della normativa vigente. Questo intervallo temporale è concesso affinché le autorità competenti possano aggiornare i criteri di calcolo dei compensi, riflettendo le trasformazioni introdotte dall'impiego dei sistemi algoritmici nell'attività d'opera intellettuale. Il legislatore dispone, infatti, che debbano essere integrati i decreti ministeriali già previsti da tre pilastri normativi fondamentali della disciplina professionale italiana. Nello specifico, la disposizione richiama l'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che rappresenta la norma generale sui parametri per la liquidazione dei compensi delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico; nonché l'articolo 13,



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Articolo 48 (Formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito della formazione continua in medicina -ECM- e della formazione manageriale in sanità)

L'articolo 48 stabilisce che nell'ambito della educazione continua in medicina (ECM) devono essere previsti percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale indirizzati ai professionisti sanitari (comma 1).

Il comma 2 specifica l'articolazione di tali percorsi, i quali includono:

- a) profili tecnici riguardanti il funzionamento, comprese le tecniche di interrogazione e istruzione, le potenzialità e i limiti dei sistemi di intelligenza artificiale adoperati nel settore professionale di riferimento;
- b) profili giuridici riguardanti la disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale, con riferimento al regolamento IA e alle disposizioni attuative nazionali;
- c) profili deontologici riguardanti le responsabilità del professionista nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, gli obblighi informativi nei confronti del cliente e il rispetto del principio antropocentrico previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge IA.

Il comma 3 prevede la definizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, da parte della Commissione nazionale per formazione continua, prevista dall'articolo 16-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992, di una specifica percentuale dell'obbligo formativo individuale triennale indirizzata ai percorsi formativi delineati dal comma 1, nell'ambito del programma di educazione continua in medicina, previsto dall'articolo 16-bis del citato D.Lgs. n. 502 del 1992.

Il comma 4, infine, attribuisce all'AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) il compito di individuare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in commento, programmi formativi specifici in materia di alfabetizzazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale previsti dal precedente comma 2, da collocare nell'ambito dei corsi di formazione manageriali disciplinati dall'articolo 16-quinquies del citato D.Lgs. n. 502 del 1992. In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005

FILIPPO

01.10.2026
14:44:29

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri